

D.LGS. 231 / 2001
RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO

Adottato con delibera del Consiglio di
amministrazione del 22/04/2008

1° Aggiornamento delibera del 17/06/2015

Indice

1. Introduzione.....	3
1.1. Il decreto legislativo 231/01.....	3
1.2. Efficacia esimente del modello.....	4
1.3. I reati	5
1.4. Fonte del modello: Progetto di categoria e Linee Guida ABI	9
2. Parte generale.....	11
2.1. Presupposti del modello	11
2.2. Struttura del modello	11
2.3. Destinatari	12
2.4. Adozione e aggiornamento del modello: principali ruoli e responsabilità.....	12
2.5. OdV	12
2.6. Diffusione e informazione del Modello	13
2.7. Formazione interna.....	14
2.8. Sistema disciplinare.....	14
3. Parte speciale	15
4. Allegati	17
4.1. Metodologia di valutazione dei rischi 231/01	17
4.2. Codice etico	17
4.3. Regolamento Organismo di Vigilanza	17
4.4. Elenco regolamenti.....	17
4.5. Matrice dei rischi.....	17

1. Introduzione

1.1. Il decreto legislativo 231/01

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito anche Decreto o D. Lgs. 231/01), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- o da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- o da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il catalogo degli “illeciti presupposto” si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo.

A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento.

Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

1.2. Efficacia esimente del modello

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche Modello o Modello organizzativo) deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

1.3. I reati

Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (P.A.) o contro il patrimonio della P.A., la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al D. Lgs. 231/01 – a numerosi altri reati.

Le principali fattispecie rilevanti sono (data aggiornamento dicembre 2012):

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs. 231/01).

- o Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- o Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- o Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- o Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 48/2008].

- o Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- o Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso e sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- o Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- o Frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale, indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento di cui all'art. 55 comma 9 del d. lgs. n. 231/2007, delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della privacy previsti dal d. lgs. n. 196/2003 e cioè le fattispecie di trattamento illecito dei dati (art. 167), di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante (art. 168) e di inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170)¹.

¹ Si sottolinea che relativamente ai reati di recente introduzione (quali Corruzione tra privati e, in ultimo, Privacy), essi non sono ancora stati compresi nell'assessment in attesa dei dovuti aggiornamenti del modello da parte della Federazione Regionale dell'Emilia Romagna.

Reati di criminalità organizzata (Art. 24 ter, D.Lgs 231/2001) [Articolo aggiunto dalla Legge n.94/2009].

- o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- o Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art.416-bis c.p.)
- o Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.)
- o Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs. 231/01).

- o Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- o Istigazione alla corruzione (art. 322 c.1-3 c.p.);
- o Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- o Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- o Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quarter c.p.);
- o Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- o Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- o Istigazione alla corruzione (art. 322 c. 2-4 c.p.);
- o Concussione (art. 317 c.p.);
- o Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri art. 322 bis c.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6].

- o Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- o Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- o Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- o Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- o Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- o Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- o Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- o Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- o Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) [Articolo aggiunto dalla Legge n.99/2009]
- o Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) [Articolo aggiunto dalla Legge n.99/2009]

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs 231/2001) [aggiunto dalla legge n.99/2009]

- o Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- o Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- o Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- o Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

- o Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- o Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- o Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.);
- o Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

- o False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- o False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- o Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c., articolo è soppresso dal 12/01/2006 dalla L del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 29 D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39);
- o Impedito controllo (art. 29 D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39);
- o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- o Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- o Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- o Corruzione tra privati² (art. 2635 c.c.);
- o Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- o Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- o Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- o Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- o Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- o Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- o Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- o Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- o Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- o Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- o Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- o Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- o Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);

² Come da nota precedente, si sottolinea che relativamente ai reati di recente introduzione (quali Corruzione tra privati e, in ultimo, Privacy), essi non sono ancora stati compresi nell'assessment in attesa dei dovuti aggiornamenti del modello da parte della Federazione Regionale dell'Emilia Romagna.

- o Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- o Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- o Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- o Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- o Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- o Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- o Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- o Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- o Circostanze aggravanti (art. 602-ter c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

- o Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- o Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

- o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- o Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- o Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- o Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) [art. 25 novies D.Lgs 231/2001, aggiunto dalla legge n.99/2009];
- o Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dal D. Lgs 1.4.2008 n.81].

- o Omicidio Colposo (art. 589 c.p.);
- o Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies, D. Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs del 21 novembre 2007, n. 231].

- o Ricettazione (art. 648 c.p.);
- o Riciclaggio (art.648-bis c.p.);
- o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) art. 648-ter c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D. Lgs 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge n.99/2009].

- o Art. 171, primo comma lettera a-bis) e terzo comma Legge n.633/1941;

- o Art. 171-bis Legge n.633/1941;
- o Art. 171-ter Legge n.633/1941;
- o Art. 171-septies Legge n.633/1941;
- o Art. 171-octies Legge n.633/1941;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) [art. 25 decies D.Lgs 231/2001, aggiunto dalla legge n.99/2009].

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs n. 121 del 7 luglio 2011].

- o uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- o distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- o scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137);
- o attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256);
- o inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257);
- o violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258);
- o traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259);
- o attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260);
- o false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis);
- o importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- o inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8);
- o inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9);

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal d.lgs n. 109 del 16 luglio 2012].

1.4. Fonte del modello: Progetto di categoria e Linee Guida ABI

Il Credito Cooperativo ha realizzato un progetto – coordinato da Federcasse in raccordo con le Federazioni locali – volto a supportare l'adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo delle BCC al disposto del D. Lgs 231 e delle successive integrazioni.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- o Fornire alle singole BCC un **quadro di riferimento aggiornato** in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento.
- o Sviluppare **strumenti** per la conduzione delle **attività di verifica dell'adeguatezza ed osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo** adottati dalle BCC ai sensi del D. Lgs 231.

- o Individuare possibili soluzioni di Categoria relativamente **alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.**

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D. Lgs. 231/01, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare le BCC nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

Nella redazione del modello si è tenuto altresì conto delle Linee Guida ABI per l'adozione dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche.

Partendo dunque dai risultati elaborati nell'ambito del Progetto di Categoria, tenuto conto dei rischi di reato misurati con l'assessment e dell'assetto organizzativo e funzionale della Banca, Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperative (di seguito Banca) ritiene indispensabile:

- o ricondurre formalmente la regolamentazione interna già adottata per la disciplina delle attività a rischio nell'ambito di un organico *Modello organizzativo*
- o ricondurre formalmente le verifiche previste nell'ambito del sistema dei controlli interni relative alle attività a rischio nell'ambito di un organico *Modello organizzativo*
- o integrare la regolamentazione interna circa i principi di comportamento degli esponenti aziendali e dei dipendenti mediante l'adozione di un *Codice etico*
- o integrare la regolamentazione interna delle violazioni delle regole di comportamento degli esponenti aziendali e dei dipendenti mediante l'adozione di un *Sistema disciplinare*
- o integrare il *Modello organizzativo* adottando atti di regolamentazione interna laddove l'assessment ne ha rivelato la necessità con attribuzione di priorità di intervento alta / media
- o integrare il *Modello organizzativo* adottando nuovi controlli interni laddove l'assessment ne ha rivelato la necessità con attribuzione di priorità di intervento alta /media.

2. Parte generale

2.1. Presupposti del modello

Come le linee guida Abi del 2004 indicano, il sistema dei controlli interni – ormai da anni attuato e continuamente aggiornato – ha consentito alle banche di dotarsi di *standard* organizzativi ottimali, in linea con il principio di sana gestione, il quale costituisce, seppure in una accezione più ampia, ciò che il d.lgs n. 231/2001 intende affermare nell’ordinamento.

All’interno di ogni banca è pertanto operativo un insieme di regole, di procedure e di strutture organizzative che devono mirare ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento della efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali; la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite; l’affidabilità e l’integrità delle informazioni contabili e gestionali; la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

A tal fine, le banche devono assicurare la necessaria separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell’assegnazione delle competenze; essere in grado di identificare, misurare e monitorare adeguatamente tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti operativi; stabilire attività di controllo ad ogni livello operativo; assicurare sistemi informativi affidabili e idonei a riferire tempestivamente anomalie riscontrate nell’attività di controllo; consentire la registrazione di ogni fatto di gestione con adeguato grado di dettaglio.

Ogni banca effettua un monitoraggio finalizzato alla prevenzione di rischi connessi a frodi e infedeltà dei dipendenti e di quelli derivanti dall’eventuale coinvolgimento della banca in operazioni di riciclaggio di denaro sporco; un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi oppure derivanti da eventi esterni.

Questi principi pervadono tutta l’attività aziendale e riguardano la redazione dei bilanci, i capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l’affidabilità di tutte le informazioni finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, alle norme di Vigilanza nonché alle norme statutarie.

Una simile rete di controlli e verifiche, insieme alla procedimentalizzazione delle attività e dei processi decisionali, costituisce un sistema in grado di per sé di essere utilizzato anche per prevenire la commissione di reati, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. n. 231/01.

Ciò non esclude che le banche procedano a verificare periodicamente la “tenuta” del sistema esistente alla luce di quanto prescritto dal decreto legislativo e, ove necessario, ad integrarlo.

2.2. Struttura del modello

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sull’attività della banca, anche in relazione ai reati e agli illeciti da prevenire, la Banca ha individuato:

- o lo Statuto

- o la Carta dei valori
- o la Carta della coesione sociale
- o il Codice Etico e il Sistema Disciplinare
- o il sistema dei controlli interni;
- o il sistema dei poteri e delle deleghe
- o Norme del regolamento disciplinare aziendale
- o i regolamenti interni e le policy aziendali.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i soggetti destinatari, sia interni sia esterni, sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Banca.

Essi sono quindi parte integrante del modello organizzativo e costituiscono, insieme al presente documento in tutte le sue parti (corpo principale e allegati) il presidio ai rischi 231/101.

2.3. Destinatari

Il Modello e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere rispettate dagli esponenti aziendali e da tutto il personale della Banca e, in particolare, da parte di coloro che si trovino a svolgere le attività sensibili.

Il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali, ecc.) che, in forza di rapporti contrattuali, prestino la loro collaborazione alla Banca per la realizzazione delle sue attività. Nei confronti dei medesimi il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che impegni il contraente ad attenersi ai principi del Modello.

2.4. Adozione e aggiornamento del modello: principali ruoli e responsabilità

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente (CdA) che approva, mediante apposita delibera, il Modello con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza), che può avvalersi di alcune strutture interne (operative e di controllo) per l'esplicazione dei propri compiti (si confronti il Regolamento dell'OdV).

Sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida ABI in materia 231/01 è opportuno che l'Organo dirigente dia adeguata informativa ai soci sull'avvenuta adozione (e/o modifica) del modello e sulla composizione e sul funzionamento dell'OdV.

2.5. OdV

Come inizialmente accennato, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D. Lgs. 231/01 prevede anche l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di:

- o vigilare su funzionamento e osservanza del modello
- o curarne l'aggiornamento

L'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito brevemente OdV) viene disciplinato dal Regolamento dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva contestualmente al Modello tale documento, che costituisce parte integrante del Modello.

Nel rinviare, per una più puntuale rappresentazione, a detto documento, si ritiene opportuno soffermarsi su alcuni profili riguardanti l'Organismo di Vigilanza presso la Banca.

L'Organismo di Vigilanza della Banca coincide con il Collegio Sindacale. L'Organismo di Vigilanza della Banca ha natura collegiale, è costituito da nr. 3 componenti ed è composto in modo tale da operare con autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

In particolare, per soddisfare i requisiti di onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo, sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità; è stato previsto il riporto al Consiglio di Amministrazione; la disponibilità autonoma di risorse; l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite.

2.6. Diffusione e informazione del Modello

Ai fini dell'efficacia del presente Modello deve essere garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i destinatari del Modello.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti in azienda, con particolare attenzione per i neo-assunti che ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello e relativo Regolamento, del Codice Etico e del Sistema Disciplinare. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle competenti strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello stesso. Il Modello è comunicato formalmente:

- o a tutti i Dipendenti e Collaboratori mediante messa a disposizione con pubblicazione sulla rete intranet aziendale ovvero ove necessario su supporto cartaceo; la parte speciale del Modello e gli allegati sono veicolati in modo differenziato ai destinatari avendo cura della natura riservata di specifici protocolli di prevenzione e dei contenuti di alcuni documenti di normativa interna;

- o ai Soci, tramite apposita informativa resa in assemblea circa l'adozione del Modello da parte della Banca e la diffusione del Codice Etico (e/o Linee guida di condotta);
- o alla Società di Revisione e a tutti i soggetti esterni.

I contratti con i soggetti esterni alla Banca prevedono l'esplicito riferimento al rispetto dei principi e prescrizioni previste o richiamate dal Modello (dal codice etico o linee guida di condotta), con l'avvertenza che l'inosservanza delle regole o principi ivi contenuti potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del Modello.

2.7. Formazione interna

La Banca promuove, attraverso momenti di informazione/formazione e supporti informatici la conoscenza del Modello, dei propri regolamenti e protocolli interni e dei loro eventuali aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello, l'Ufficio Personale gestisce, di concerto, con l'OdV, la formazione del personale.

L'attività formativa è resa tracciabile ai fini di un controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'effettiva attuazione della stessa.

2.8. Sistema disciplinare

Il D.Lgs. 231/01 richiede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello sia in relazione alle ipotesi di cui all'art 6, comma 2, lett. e), sia in relazione a quelle di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo. L'efficacia del Modello è garantita infatti, oltre che dall'implementazione di meccanismi di decisione e di controllo in grado di eliminare o ridurre il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi cui è applicabile il D.Lgs. 231/01, anche dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231/01 è quindi l'introduzione di un sistema disciplinare (si rinvia allo specifico documento in materia) idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dalla Banca.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Il mancato rispetto delle misure, previste dal Modello 231, viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

3. Parte speciale

L'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/01 prevede che il Modello debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

In linea con quanto definito dal Progetto Nazionale di categoria, sono state pertanto analizzate le fattispecie di illeciti presupposto per le quali si applica il Decreto; con riferimento a ciascuna categoria dei medesimi sono state identificate nella Banca le aree aziendali nell'ambito delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati.

Per ciascuna di tali aree si sono quindi individuate le singole attività sensibili e individuati i principali presidi (o protocolli di controllo) ad oggi in essere.

Tale analisi è oggetto di sistematica revisione e aggiornamento da parte delle funzioni preposte (Odv con il supporto eventuale di altre funzioni di controllo) e viene resa poi comunicata e disponibile.

Oltre ai protocolli specifici attualmente in essere (o da implementare ai fini dell'efficacia del modello), preme sottolineare come l'attività bancaria si uniformali a protocolli generali di controllo, che costituiscono la base per un efficace sistema dei controlli interni.

Tali protocolli trovano applicazione in tutte le attività svolte dalla Banca ed in modo particolare nelle attività sensibili alla commissione di reato, e sono i seguenti:

- o **Segregazione delle attività:** il sistema dei controlli interni garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione è sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre il sistema garantisce che:
 - i) a nessuno sono attribuiti poteri illimitati;
 - ii) i poteri e le responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - iii) i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.La segregazione e separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo del sistema informatico che abilita l'esecuzione dell'operatività a profili utenti opportunamente identificati ed autorizzati.
- o **Policy e procedure interne:** la Banca adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (quali procedure, policy, linee guida e regolamenti interni, nonché disposizioni organizzative e ordini di servizio).
- o **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte. I poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:
 - i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, e prevedono, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Banca. L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

- o **Tracciabilità delle attività operative e di controllo:** per ogni operazione l'impostazione organizzativa e i sistemi informativi utilizzati assicurano un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa e, in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è conforme alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Allegati

4.1. Metodologia di valutazione dei rischi 231/01

4.2. Codice etico

4.3. Regolamento Organismo di Vigilanza

4.4. Elenco regolamenti

4.5. Matrice dei rischi